

GIOVANI 18- 29 ANNI

LAVORATORI

Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che godano di almeno una di queste condizioni:

- a) Siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) Siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.

Per giovani fino a 29 anni devono essere intesi soggetti che al momento dell'assunzione non abbiano ancora compiuto i 30 anni, quindi con 29 anni e 364 giorni.

DATORI DI LAVORO

Tutti i datori di lavoro privati.

CONTRATTO

Il beneficio spetta per le assunzioni effettuate entro il periodo dal 7.8.2013 al 30.6.2015, a tempo indeterminato. L'incentivo spetta anche per le assunzioni a tempo parziale. Spetta altresì per i soci lavoratori che instaurano con l'organismo cooperativo un rapporto di lavoro subordinato. Non spetta per le assunzioni di lavoratori domestici, né spetta per i lavoratori intermittenti o con contratto ripartito.

L'incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine. In tal caso è necessario che il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti al momento della trasformazione.

INCENTIVO

L'incentivo è subordinato al rispetto dei requisiti di carattere generale previsti per tutte le tipologie di assunzioni agevolate (vedi Scheda Principi Generali).

L'incentivo spetta a condizione che l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell'occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente l'assunzione stessa (ovvero nell'anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall'originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo.

32

INPS

L'incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile con un tetto massimo di € 650,00 per lavoratore. In caso di assunzione a tempo indeterminato l'incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l'incentivo spetta per 12 mesi.

L'incentivo spetta nei limiti delle risorse stanziare per ogni regione o provincia autonoma (individuata dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa) ed è autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

L'importo del beneficio deve essere riparametrato ai giorni effettivi di occupazione in caso di assunzione intervenuta durante il mese, utilizzando il divisore convenzionale 30 per ottenere l'importo massimo giornaliero dell'incentivo. Analogamente dovrà essere utilizzato il medesimo divisore per rapportare la retribuzione mensile a retribuzione giornaliera.

Esempio

Assunzione a tempo indeterminato il 15.10.2013; il beneficio spetta fino al 14.04.2015; per ottobre 2013 l'incentivo è pari a 1/3 della retribuzione di ottobre 2013, nei limiti di 17/30 di € 650; per aprile 2015 l'incentivo è pari a 1/3 di 14/30 della retribuzione di aprile 2015, nei limiti di 14/30 di € 650.

Limiti per le assunzioni agevolate

L'incentivo spetta per anche in caso di assunzione di apprendisti o altre assunzioni agevolate, nel limite mensile della contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Fonti normative: D.L. 76/2013 conv. in legge 99/2013-Circolare INPS n.131/2013